INTERVENTI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO E DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI

Art. 9

Disposizione finanziaria

Per le esigenze relative alla sede del commissario straordinario ed alla connessa organizzazione, in collaborazione con il comitato organizzatore, dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

Versione in vigore dal 22 aprile 1995, non più in vigore dal 22 giugno 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari
Estremi	Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118
Capo	II — Attività di programmazione degli interventi locali necessari per lo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-lo-svolgimento-dei-campionati-mondiali-di-sci-1995/art-9-disposizione-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it